



Procura della Repubblica presso il Tribunale Parma

Direttiva n. 9/2024

- Ai Magistrati (togati ed onorari) – Sede
- Al Questore- Parma
- Al Comandante Provinciale CC - Parma
- Al Comandante Provinciale GdF - Parma
- Al Dirigente Polizia Stradale - Parma
- Al Comandante Gruppo Carabinieri Forestali - Parma
- Al Dirigente della Polizia Ferroviaria - Parma
- anche per la comunicazione agli Uffici rispettivamente dipendenti**
- Al Comandante Provinciale Vigili del Fuoco Parma
- Al Comandante del NAS-CC Parma
- Al Comandante del Reparto CC Tutela Agroalimentare Parma
- Al Comandante del Nucleo Ispettorato del Lavoro CC Parma
- Al Responsabile dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Parma/Reggio Emilia - Parma
- Al Comandante della Sezione di Polizia postale e delle comunicazioni Parma
- Al Comandante della Polizia Provinciale Parma
- Ai Responsabili delle Aliquote di PG di PdS, CC, GdF, PL SEDE
- Al Comandante della Polizia Penitenziaria - Parma
- Al Comandante della Polizia Locale - Parma
- Ai Comandanti della Polizia Locale dei Comuni di
Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Borgo Val di Taro, Busseto-Soragna-Roccabianca, Calestano, Fidenza,
Fontanellato, Fontevivo, Monchio delle Corti, Noceto, Polesine Zibello, Salsomaggiore Terme, Sissa
Trecasali-San Secondo P.se, Terenzo, Tornolo, Unione Appennino Parma Est, Unione Bassa Est Parmense,
Unione Bassa Val Taro, Unione Pedemontana Parmense, Varano dè Melegari, Varsi

e, per opportuna conoscenza, ai Sigg.
 Presidente del Tribunale di Parma (anche per l’eventuale comunicazione ai Giudici);
 Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Parma;
 Presidente della Camera Penale di Parma

e, per doverosa informazione
 Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello -Bologna
 A S.E. il Prefetto (per quanto di interesse in relazione alla “parte prima”) - Parma

Oggetto: legge 22 gennaio 2024, n. 6 (“*Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale*”) - Linee guida operative

Sommario

SOMMARIO	1
PREMESSA	2
PARTE PRIMA – LE SANZIONI AMMINISTRATIVE – IL <i>DOPPIO BINARIO</i> RISPETTO ALLE SANZIONI PENALI	3
PARTE SECONDA – LE MODIFICHE AL CODICE PENALE (ARTT. 518-DUODECIES; 635; 639)	5
II/a) - art. 518-duodecies c.p.	5
II/b) - art. 635 c.p.	5
II/c) - art. 639 c.p.	6
PARTE TERZA – LINEE GUIDA OPERATIVE	6
III/a) - Linee guida operative per la Polizia Giudiziaria	7
III/b) - Linee guida operative per i Magistrati dell’Ufficio	7



Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24.1.2024 è stata pubblicata la legge 22 gennaio 2024, n. 6, recante "Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale" in vigore dall'8.2.2024.

Come si legge nella relazione di presentazione alle Camere dell'originario disegno di legge (c.d. legge ecovandali) da parte del Ministro della Cultura, "il presente disegno di legge risponde all'esigenza di contrastare il fenomeno della distruzione, della dispersione, nonché del deterioramento, del deturpamento, dell'imbrattamento e dell'uso illecito di beni culturali o paesaggistici" ed introduce "una ipotesi di sanzione amministrativa che «doppia» quella già prevista nell'articolo 518-duodecies del codice penale (...), per cui essa "fa salve espressamente le ulteriori e diverse sanzioni penali previste dall'articolo 518-duodecies del codice penale, ove applicabili, oltre che, naturalmente, gli eventuali e conseguenti risarcimenti dei danni".

La nuova normativa si caratterizza per due aspetti:

- (a) in primo luogo, la creazione di un vero e proprio *doppio binario punitivo*, mediante la previsione -accanto alle sanzioni penali- di sanzioni amministrative a carico degli autori delle condotte illecite;
- (b) in secondo luogo, la modifica di alcuni articoli del codice penale (518-duodecies, 635, 639).

o o o o o

Prima di affrontare le novità legislative, occorre fissare dei punti fermi, relativamente ai concetti di bene culturale e di bene paesaggistico:

- (a) la nozione di bene culturale è data dall'art. 2, co. 2, del decreto legislativo n. 42/2004 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio*), in base al quale sono *beni culturali* le cose immobili e mobili che, ai sensi degli artt. 10 e 11 dello stesso d.lgs., presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà;
per *beni culturali* si intendono non solo i beni rientranti nel patrimonio storico-artistico-ambientale dichiarato (la cui valenza culturale è oggetto di una formale dichiarazione), bensì anche i beni protetti, *ab origine*, in virtù del valore intrinseco degli stessi, indipendentemente dal previo riconoscimento di esso da parte delle autorità competenti (Cass. sezione 3^a sentenza n. 45841 del 18.10.2012, *Defendant: Diamanti*).
- (b) la nozione di bene paesaggistico è ricavabile invece dagli artt. 134¹, 136² e 142³ del citato d. lgs. 42/2004.

¹ L'art. 134 d. lgs 42/2004 (*Beni paesaggistici*) recita testualmente:

"Sono beni paesaggistici:

- a) gli immobili e le aree ((di cui)) all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
- b) le aree ((di cui)) all'articolo 142;
- c) ((gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e)) sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156".

² L'art. 136 d. lgs 42/2004 (*Immobili ed aree di notevole interesse pubblico*) recita testualmente:

"1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
- d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze".

³ L'art. 142 d. lgs 42/2004 (*Aree tutelate per legge*) recita testualmente:

"1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;



Parte prima – Le sanzioni amministrative – Il doppio binario rispetto alle sanzioni penali

Nel codice penale vi è già una norma che punisce le condotte illecite ai danni di beni culturali e paesaggistici: si tratta dell'art. 518-duodecies c.p.⁴, che prevede la reclusione da due a cinque anni e la multa da euro 2.500 a euro 15.000 per chi *distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili* i predetti beni; prevede invece una sanzione più lieve (reclusione da sei mesi a tre anni e multa da euro 1.500 a euro 10.000) per chi *deturpa, imbratta o destina i beni culturali ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità*.

Alcuni fatti di cronaca indicati come espressione di *ecovandalismo* -quali l'imbrattamento della facciata di Palazzo Madama e la vernice nera nella fontana di Piazza di Spagna a Roma⁵- hanno costituito la *spinta* per un intervento normativo che -in considerazione dei costi elevati che l'Amministrazione dello Stato deve sopportare per le attività di riparazione e ripristino dei beni danneggiati- preveda una sanzione amministrativa i cui proventi sono destinati al Ministero della Cultura proprio per compensare tali spese⁶.

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

l) i vulcani;

m) le zone di interesse archeologico.

2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985: a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;

b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;

c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 4.

4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157".

⁴ L'art. 518-duodecies c.p. recita ora testualmente (in neretto sottolineato la parte modificata con la legge 6/2024):

"Art. 518-duodecies (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici).

Chiunque *distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui* è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, *deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità*, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna".

⁵ Nella Relazione di Analisi di impatto e della regolamentazione (A.I.R.) redatto dal Ministero della Cultura, che accompagna lo schema di disegno di legge del Governo si legge: "Dal più recenti fatti di cronaca è emerso, inoltre, un significativo aumento dei fenomeni di vandalismo perpetrati a danno di beni del patrimonio culturale nazionale. L'imbrattamento della facciata di Palazzo Madama e la vernice nera nella fontana simbolo di Piazza di Spagna sono soltanto alcuni degli atti di vandalismo saliti nelle settimane scorse agli onori della cronaca".

⁶ Dalla citata relazione di Analisi di impatto e della regolamentazione (A.I.R.): "Di qui, la necessità di prevedere, rispetto a tali condotte, una sanzione amministrativa particolarmente elevata, i cui proventi si prevede, peraltro, che siano destinati dal Ministero della cultura, a prescindere dall'appartenenza pubblica o privata dei beni danneggiati, alla riparazione dei beni stessi. Come noto, infatti, l'attività di riparazione dei beni culturali comporta l'esborso di ingenti somme, sia per i costi derivanti dai materiali e dai macchinari di ultima generazione necessari per il ripristino, sia il ricorso a figure professionali altamente specializzate che non sempre si trovano già nella disponibilità dell'Amministrazione. Si è ritenuto dunque necessario introdurre un meccanismo volto a consentire, almeno in parte, una compensazione di tali esborsi".



Pertanto, la legge 6/2024 ha introdotto una norma (art. 1) che costituisce una sorta di *duplicazione* dell'art. 518-duodecies c.p., nel senso che, per le stesse condotte, accanto alla già esistente sanzione penale, è stata introdotta anche una sanzione amministrativa⁷, costituente nel pagamento di una somma da euro 20.000 ed euro 60.000 (per le più gravi condotte di distruzione, dispersione, deterioramento) e di una somma da euro 10.000 ad euro 40.000 (per le più lievi condotte di deturpamento, imbrattamento, uso illecito).

L'introduzione di questo secondo regime sanzionatorio si spiega con l'esigenza di arrivare alla definizione della vicenda in tempi più rapidi rispetto a quelli, notoriamente più lunghi, che richiede il processo penale, essendo apparso prioritario l'obiettivo di garantire che l'autore dell'atto illecito si faccia carico, almeno in parte, delle spese per la riparazione dei beni danneggiati⁸.

Nell'ottica del legislatore, la circostanza che, per lo stesso episodio, una persona possa essere punita sia con la sanzione penale (da parte del Giudice) che con la sanzione amministrativa (da parte del Prefetto) non dovrebbe comportare violazione del principio del *ne bis in idem* (in forza del quale nessuno può essere sottoposto più volte ad una sanzione per lo stesso fatto)⁹, poiché è stato previsto un meccanismo in forza del quale l'Autorità che interviene successivamente, nel momento in cui irroga la sanzione di propria competenza, deve tener conto

⁷ L'art. 1 della legge 6/2024 (commi 1-6) recita testualmente:

"Art. 1 (Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici).

1. Ferme le sanzioni penali applicabili, chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000 a euro 60.000.

2. Ferme le sanzioni penali applicabili, chiunque, fuori dei casi di cui al comma 1, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina i beni culturali ad un uso pregiudizievole per la loro conservazione o integrità ovvero ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 40.000.

3. L'autorità competente a ricevere il rapporto sui fatti di cui ai commi 1 e 2 e a irrogare le sanzioni amministrative previste dai medesimi commi è il prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il verbale contenente l'accertamento e la contestazione delle violazioni è notificato al trasgressore entro centoventi giorni dal giorno in cui il fatto è commesso.

4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 sono versati ad apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati al Ministero della cultura affinché siano impiegati prioritariamente per il ripristino dei beni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro della cultura, sono definite le modalità di destinazione e gestione dei proventi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2.

5. Entro trenta giorni dalla notifica del verbale di accertamento, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta. L'applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del provvedimento sanzionatorio si sia già avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facoltà.

6. Per tutto quanto non espressamente indicato dalla presente legge si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689 (...)"

⁸ Dalla citata relazione di analisi di impatto e della regolamentazione (A.I.R.): *"Tale intervento normativo è volto, in primo luogo, a garantire un'azione più tempestiva da parte dello Stato nei confronti delle condotte sanzionate; al riguardo occorre evidenziare che i tempi previsti per l'avvio e per la conclusione dei procedimenti penali non si prestano alle esigenze di speditezza poc'anzi richiamate, ragion per cui si ritiene più utile l'introduzione di sanzioni di natura amministrativa; in secondo luogo, esso punta a far sì che il trasgressore si faccia carico (almeno in parte) degli oneri derivanti dalla riparazione dei beni danneggiati. Si prevede infatti che i proventi delle sanzioni qui introdotte siano devoluti dal Ministero della cultura prioritariamente al ripristino di tali beni.*

(...) Si è ritenuta, inoltre, particolarmente efficace l'irrogazione della sanzione amministrativa, tenuto conto che essa comporta l'applicazione dell'iter procedimentale stabilito dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, che prevede l'irrogazione della sanzione da parte del prefetto del luogo, previo rapporto relativo alle violazioni previste da parte dei pubblici ufficiali accertatori, e che è certamente idonea a garantire una maggiore speditezza del procedimento rispetto al procedimento penale".

⁹ Dalla citata relazione di analisi di impatto e della regolamentazione (A.I.R.): *"Vengono, infine, previste disposizioni volte a garantire il coordinamento per i casi di applicazione concorrente di sanzioni penali e amministrative, tenuto conto della giurisprudenza in materia di divieto del "ne bis in idem". A tali fini, il comma 7 prevede un coordinamento nei casi di applicazione concorrente di sanzioni penali e amministrative, tenuto conto della giurisprudenza in materia, la quale ha affermato che non vi è violazione del generale principio del ne bis in idem in caso di doppio 2 procedimento amministrativo e penale, per lo stesso fatto, se fra i due procedimenti esiste una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta (tra le molte, Cass. sentenza n. 4439, depositata il 4 febbraio 2021). Al riguardo e in particolare in materia di rapporti tra procedimento penale e procedimento amministrativo, inoltre, si ricordano i recenti orientamenti della Corte costituzionale, la quale, alla luce della giurisprudenza europea (sia della Corte di europea dei diritti dell'uomo, sia della Corte di giustizia dell'Unione Europea), ha affermato che la mera sottoposizione di un imputato ad un processo penale per il medesimo fatto per il quale egli sia stato definitivamente sanzionato in via amministrativa non integra, sempre e necessariamente, una violazione del principio del ne bis in idem (sentenze n. 43/2018 e n. 222/2019)".*



delle sanzioni già applicate dall'altra Autorità; in particolare, poi, l'esazione della pena pecuniaria è limitata solo alla parte che eccede quella riscossa dall'altra autorità ¹⁰.

Questo meccanismo (soprattutto in tema di pena pecuniaria) dovrebbe servire appunto ad evitare che il responsabile sia chiamato a *pagare* due volte.

Parte seconda – Le modifiche al codice penale (artt. 518-duodecies; 635; 639)

Si riportano di seguito le modifiche ai tre articoli appena citati.

II/a) - art. 518-duodecies c.p.

L'articolo 2 della legge n. 6/2024 modifica l'art. 518-duodecies c.p. ¹¹ al fine di adeguare la fattispecie penale ivi prevista a quella amministrativa introdotta dall'art. 1 della medesima legge (cfr. *supra*), nella parte in cui è punita la condotta di chi rende il bene non *fruibile*, circoscrivendola però all'ipotesi in cui la fruibilità sia *prevista*.

In sostanza, poiché la norma di cui all'art. 1 della legge prevede espressamente che "*chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui*", e poiché l'art. 518-duodecies non prevedeva l'inciso "*ove previsto*", tale inciso è stato inserito anche nel vecchio articolo 518-duodecies, per cui ora le condotte delle due norme sono perfettamente identiche.

In pratica, dunque, affinché sia applicabile la sanzione (penale ed amministrativa) per chi renda *non fruibile* un bene culturale o paesaggistico, è necessario che la *fruibilità* sia già prevista.

II/b) - art. 635 c.p.

L'articolo 3 della legge n. 6/2024 modifica il terzo comma dell'articolo 635 del codice penale ¹², in tema di attività di distruzione, dispersione, deterioramento o inservibilità di cose mobili o immobili altrui in occasione

¹⁰ L'art. 1 della legge 6/2024 (commi 7-8) recita testualmente:

"(...)

7. Quando per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del reo o dell'autore della violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria indicata ai commi 1 e 2 ovvero una sanzione penale:

a) l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa tengono conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate;

b) l'esazione della pena pecuniaria ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa è limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall'autorità amministrativa ovvero da quella giudiziaria.

8. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

¹¹ L'art. 518-duodecies c.p. nella nuova formulazione è stato riportato nel capitolo precedente, nel quale è stata già inserita la modifica.

¹² L'art. 635 c.p. recita ora testualmente (in neretto sottolineato le parti di nuova formulazione):

"Art. 635 (Danneggiamento).

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;

2. opere destinate all'irrigazione;

3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;

4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro.

Per i reati di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Nei casi previsti dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità".



di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico ¹³, prevedendo -oltre alla pena detentiva, già prevista- anche la pena pecuniaria della multa fino a 10.000,00 euro. Non si tratta, all'evidenza, di una norma relativa ai beni culturali e paesaggistici, ma una norma che mira a fronteggiare i non infrequenti episodi di *vandalismo* commessi in occasione di manifestazioni (segnatamente di carattere politico, ma non solo), mediante la previsione di una ulteriore sanzione.

Il/c) - art. 639 c.p.

L'articolo 4 della legge n. 6/2024 modifica l'articolo 639 del codice penale ¹⁴:

- (a) aumentando la multa prevista dal primo comma;
- (b) aggiungendo, alla fine del secondo comma, una fattispecie aggravata, punita con la reclusione da 1 a 6 mesi o con la multa da 300 a 1.000 euro, nel caso di chi deturpa o imbratta teche, custodie e altre strutture adibite alla esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico ¹⁵;
- (c) introducendo, dopo il terzo comma, un nuovo quarto comma, che prevede una fattispecie aggravata, sanzionata con pene raddoppiate rispetto a quelle di cui ai commi precedenti del medesimo articolo, a carico di chi, al di fuori dei casi previsti dall'art. 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Parte terza – Linee guida operative

In relazione alle novità introdotte, si forniscono alcune linee guida operative, con una premessa per quanto riguarda gli articoli 635 e 639 c.p., come modificati dalla legge 6/2024.

Le modifiche infatti rispondono alla stessa finalità di tutelare i beni mobili ed immobili altrui (diversi, dunque, dai beni *culturali e paesaggistici*) da azioni *vandaliche* commesse in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico (si pensi alla rottura di vetrine di negozi, auto in sosta, ecc.). Evidentemente in attuazione della stessa *filosofia* adottata nell'art. 518-duodecies c.p. (ovvero quella di punire in maniera diversa le condotte più gravi di distruzione, dispersione, deterioramento rispetto a quelle, meno gravi, di imbrattamento o deturpamento), viene operata una distinzione -sotto il profilo sanzionatorio- tra le condotte di chi "*distrugge, disperde, deteriora o rende inservibili*" le cose mobili o immobili altrui (previste

¹³ Tale fattispecie di reato era stata introdotta nell'art. 635 c.p. dal decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 ("*Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica*").

¹⁴ L'art. 639 c.p. recita ora testualmente (in neretto sottolineato le parti di nuova formulazione):

"Art. 639 (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui).

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 309.

Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro.

Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro.

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con le pene di cui ai commi precedenti, raddoppiate.

Nei casi previsti dal secondo comma si procede d'ufficio.

Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all'articolo 165, primo comma, può disporre l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l'obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna".

¹⁵ cfr. Cass. sezione 2^a sentenza n. 37482 del 6.6.2019, defendant Baù, secondo cui "*le ipotesi di cui all'art. 639, comma secondo, cod. pen. costituiscono circostanze aggravanti del delitto di cui al comma primo del medesimo articolo, in quanto a quest'ultimo comma rinviano per la descrizione della condotta, limitandosi a integrarla e puntualizzarla attraverso la previsione di un oggetto materiale specifico (immobile, mezzi di trasporto pubblici o privati o bene di interesse storico o artistico) che nell'ipotesi base è, invece, un qualsiasi bene mobile caratterizzato dalla sola altruità".*



e punite dall'art. 635, comma 3, c.p.), e le condotte di chi invece "deturpa o imbratta" le citate cose (previste e punite dall'art. 639, comma 4, c.p.).

III/a) - Linee guida operative per la Polizia Giudiziaria

Per la Polizia Giudiziaria si forniscono le seguenti *linee guida operative*:

- (a) nel caso in cui venga accertata una condotta illecita ai danni di beni culturali o paesaggistici, la **Polizia giudiziaria** provvederà a redigere contestualmente sia l'informativa di reato alla Procura della Repubblica (art. 518-duodecies, comma 1, c.p. per chi *distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili* i beni in questione; art. 518-duodecies, comma 2, c.p. per chi *deturpa, imbratta o destina i beni culturali ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità*), sia la segnalazione al Prefetto (art. 1, comma 1, L. 6/2024 per chi *distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili* i beni in questione; art. 1, comma 2, L. 6/2024 per chi *deturpa, imbratta o destina i beni culturali ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità*);
- (b) per il reato di cui all'art. 518-duodecies, comma 1, e per il reato di cui all'art. 635, comma 3, c.p., è consentito l'arresto in flagranza.

III/b) - Linee guida operative per i Magistrati dell'Ufficio

Per i Magistrati dell'Ufficio si forniscono le seguenti *linee guida operative* ¹⁶:

- (a) il reato di cui all'art. 635, comma 3, c.p., è attribuita alla competenza del *gruppo 4* (profilo *sicurezza*);
- (b) il reato di cui all'art. 639, comma 2, parte seconda, c.p., è attribuito alla competenza del *gruppo 1* (profilo *ambiente*);
- (c) il reato di cui all'art. 639, comma 4, c.p., è attribuito alla competenza del *gruppo 1* (profilo *sicurezza*).

La presente direttiva ha efficacia a far data dall'8 febbraio 2024.

Si pubblichi sul sito web della Procura di Parma.

Parma, 6.2.2024

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
dott. Alfonso D'Avino



D'AVINO ALFONSO
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
06.02.2024 09:27:56
GMT+01:00

¹⁶ Cfr. sul punto il verbale di riunione dei Magistrati togati del 5.2.2024